




Posizione: - / SETTORE DIREZIONE GENERALE

Atto: **Delibere di Consiglio (CDC) - 2011/3**
 Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.**
 Ufficio proponente: **UO COMPLESSA TRIBUTI**
 Tipo Esecutività: **Immediatamente eseguibile**

Visto - Data: **Responsabile del Settore - 06/12/2011**
 Firmatario: **GINI PAOLO**
 Esito: **POSITIVO**
 Visto - Data: **Ragioniere Capo per Parere Cont. - 06/12/2011**
 Firmatario: **BORTOLUSSI MICHELE**
 Esito: **POSITIVO**

Documento	Stato	Modificato	Ultima modifica	Tipo	Download
Composizione Consiglio Tributario.pdf	firmato	06/12/2011 12:25:54	BORTOLUSSI MICHELE		
TESTOCON.rtf	firmato	06/12/2011 12:25:37	BORTOLUSSI MICHELE	<input type="checkbox"/>	

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.

Su proposta presentata dall'Assessore Mio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art.18 del D.L. 31.05.2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010, n.122, in riforma della disciplina sulla partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo (consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, all'INPS ed alla Guardia di Finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi), prevede l'obbligo per i Comuni stessi di istituire il "Consiglio Tributario";
- che tale Consiglio dovrebbe principalmente collaborare al rinvenimento di dati utili ad integrare le dichiarazioni dei contribuenti, nonché a comunicare elementi integrativi delle segnalazioni di accertamento sintetico inviate dall'Agenzia delle Entrate, secondo il disposto dell'art. 44, del D.P.R. 600/73, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 12-ter del D.L. 13.08.2011, n. 138;
- che lo stesso D.L. 138/11 ha aumentato sino al 100% la quota del maggior gettito delle imposte erariali derivante dall'attività di partecipazione comunale all'accertamento che verrà devoluta al Comune stesso per gli anni 2012, 2013 e 2014;
- che il D.L. 138/11, art. 1, comma 12-quater, così come modificato dall'art. 30, comma 1, let. c) della L. 12 novembre 2011, n. 183, ha anche subordinato il predetto incremento della quota di partecipazione all'istituzione del Consiglio tributario entro il 31.12.2011;
- che pertanto, pur non essendo prevista una vera e propria sanzione per la mancata istituzione del Consiglio, è necessario provvedervi per evitare le penalizzazioni introdotte dalla citata normativa;
- che l'Ente, tenuto conto delle richiamate disposizioni legislative, deve provvedere alla disciplina per il funzionamento di tale organismo, facendo uso del proprio potere regolamentare, non rinvenendosi nell'ordinamento una ulteriore e specifica normativa di riferimento (tale non potendosi considerare il D. Lgs. Luogotenenziale n. 77 del 1945, che non ha mai trovato attuazione, tanto da essere considerato desueto ed inapplicabile dallo stesso Ministero delle Finanze, già con la circolare n. 4/2381 del 15.09.1975 e che comunque fa riferimento ad un contesto istituzionale e ordinamentale completamente diverso da quello odierno);

Ritenuto pertanto necessario istituire e disciplinare il Consiglio tributario, con l'approvazione di uno

specifico regolamento che, tenuto conto delle attribuzioni di legge, ne dettagli i compiti e ne preveda le modalità di costituzione e funzionamento, affinché il Comune possa dotarsi di uno strumento realmente efficace per realizzare un'autentica funzione di supporto, secondo quanto previsto dal Legislatore;

Considerato che, nell'ambito del proprio potere regolamentare, il Comune può certamente attribuire al Consiglio tributario anche compiti consultivi e di supporto dell'azione dei diversi uffici comunali coinvolti nell'attività di partecipazione al recupero dell'evasione fiscale;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis D.L. 78/2010, i consigli tributari devono essere organizzati «con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

Considerato altresì che di adottare un Regolamento per il Consiglio Tributario che preveda la presenza sia di professionalità interne all'ente che della collaborazione dei Direttori (o loro delegati) dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Territorio, dell'I.N.P.S. nonché del Comandante della Guardia di Finanza, per le loro competenze note;

Vista l'allegata ipotesi di regolamento e ritenuto che essa corrisponda alle esposte esigenze, almeno fino ad eventuali futuri interventi normativi che dovessero integrare e/o chiarire la vigente disciplina di legge, oggettivamente carente sul punto;

Ritenuto, stante la necessità di iniziare al più presto l'attività del Consiglio, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;

Richiamato l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 09 giugno 2011;

APPROVA

il «Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Consiglio Tributario» di cui all'art.18 del D.L. 31.05.2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n.122, e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente

atto. Tale regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.

COMUNE DI PORDENONE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

SOMMARIO

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

- Art. 1 - Istituzione del Consiglio Tributario*
- Art. 2 - Compiti del Consiglio Tributario*
- Art. 3 - Collaborazione con l'Agenzia del Territorio*

TITOLO II – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

- Art. 4 - Composizione del Consiglio Tributario*
- Art. 5 – Durata del Consiglio Tributario*
- Art. 6 - Funzionamento del Consiglio Tributario*
- Art. 7 - Convocazione*
- Art. 8 - Doveri dei componenti del Consiglio Tributario*

TITOLO III - NORME FINALI

- Art. 9 – Norma finale*
- Art. 10 – Entrata in vigore*

TITOLO I
ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Articolo 1
Istituzione del Consiglio Tributario

Il Comune di Pordenone ai sensi dall'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2010, che ha stabilito la revisione delle disposizioni in materia di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo, di cui all'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, istituisce il Consiglio Tributario.

Articolo 2
Compiti del Consiglio Tributario

Il Consiglio Tributario svolge i compiti ad esso attribuiti dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. A tal fine:

1. segnala all'Agenzia delle Entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai fini dell'IRPEF, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarli;
2. comunica all'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni preventive relative ad accertamenti di cui all'art. 38, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

In ogni caso le comunicazioni di cui al comma 1, secondo punto, sono inviate all'Agenzia per il tramite della/e struttura/e comunale/i individuata/e per l'invio delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'INPS a norma dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Il Consiglio Tributario può stabilire priorità e criteri selettivi di verifica al fine delle segnalazioni di accertamento, tenendo anche conto di eventuali indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale, a fine di garantire il coordinamento dell'attività dell'Ente.

Il Consiglio Tributario può altresì operare quale organismo di supporto, indirizzo e coordinamento degli uffici comunali coinvolti nel reperimento di informazioni utili alla partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 02 dicembre 2005, n. 248 ed all'art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, con funzioni altresì propulsive. Esso costituisce anche luogo di approfondimento e confronto tra i predetti uffici.

Ai fini di cui ai commi precedenti, il Consiglio Tributario può elaborare indirizzi e suggerimenti in ordine alle attività da intraprendere, agli ambiti da verificare, ai dati da confrontare ed alle indagini da esperire per assumere elementi istruttori utili. Può altresì esaminare le segnalazioni qualificate, previste dalle norme attuative del citato art. 1 del D.L. 203/2005, prodotte dai singoli servizi, dagli stessi sottoposte all'esame del Consiglio, con finalità consultive e di supporto.

Sino all'adozione di ulteriori disposizioni attuative dell'art. 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, resta ferma l'attività degli uffici comunali interessati agli ambiti di intervento di cui al

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, i quali, nell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, individuano le informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali diretti e indiretti, che potrebbero tradursi in segnalazioni qualificate relative ad atti fatti e negozi che evidenziano comportamenti evasivi o elusivi.

Articolo 3

Collaborazione con l'Agenzia del Territorio

Il Consiglio Tributario, in via prioritaria, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

TITOLO II

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Articolo 4

Composizione del Consiglio Tributario

Il consiglio tributario è composto n. 7 (sette) membri, individuati come segue:

1. dal Dirigente del Settore II Finanze e Bilancio del Comune, o Suo delegato, che lo presiede;
2. dal Comandante della Polizia Municipale o Suo delegato
3. dal Dirigente del Settore Pianificazione – Edilizia – S.U.A.P. o Suo delegato
4. dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate o Suo delegato
5. dal Direttore dell'Agenzia del Territorio o Suo delegato
6. dal Direttore dell'I.N.P.S. o Suo delegato
7. dal Comandante delle Guardia di Finanza o Suo delegato

Senza che ciò comporti oneri per l'Amministrazione comunale, alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati, in base alle specifiche tematiche trattate, responsabili o loro delegati degli uffici locali delle Agenzie fiscali, dell'INPS e della Guardia di Finanza, nonché altri soggetti appartenenti all'amministrazione comunale, esperti esterni o rappresentanti di enti o associazioni di categoria, con finalità informative o consultive.

La partecipazione al Consiglio Tributario avviene a titolo gratuito per tutti i componenti. Non sono previsti rimborsi spese.

Articolo 5

Durata del Consiglio Tributario

Il Consiglio tributario svolge le sue funzioni a tempo indeterminato, sino alla sua formale abrogazione da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 6

Funzionamento del Consiglio Tributario

La sede del Consiglio Tributario è stabilita presso la Casa Comunale, nei cui locali hanno luogo le sedute. Esse sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono

prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta. Le sedute non sono pubbliche.

Tutti gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età tra i presenti.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente dell'Unità Complessa Tributi, individuato dal Presidente.

Al Presidente sono trasmesse le segnalazioni preventive di accertamento di cui al comma 2, art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pervenute dall'Agenzia delle Entrate, affinché ne predisponga la trattazione alla prima seduta utile.

Nel corso di ciascuna seduta sono illustrate dal Presidente le segnalazioni di accertamento pervenute, al fine di consentire ai componenti di svolgere i necessari adempimenti istruttori, ciascuno per il proprio ambito di competenza.

I risultati delle verifiche effettuate e le proposte di segnalazioni integrative sono riportate al Consiglio nella riunione successiva. Il Consiglio delibera in ordine alle segnalazioni e comunicazioni integrative da inoltrare all'Agenzia delle Entrate.

Di ciascuna seduta viene redatto il verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, da un componente incaricato dal Presidente della seduta. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dall'estensore. Dal verbale debbono risultare le segnalazioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate che vengono sottoposte al Consiglio Tributario e gli eventuali elementi integrativi, di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, rilevati e deliberati dal Consiglio stesso.

Al fine di garantire il rispetto del termine individuato dall'art. 44, comma 4, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, il Consiglio Tributario deve inviare agli uffici comunali competenti per l'inoltro delle segnalazioni qualificate di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, secondo punto, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni.

Il Consiglio Tributario relaziona sull'attività svolta con cadenza (*semestrale o annuale*) circa le attività svolte alla Giunta Comunale, che provvede al successivo inoltro al Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 7 **Convocazione**

Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, su convocazione del Presidente. La convocazione può essere richiesta anche dai singoli componenti. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa. Il Presidente può comunque convocare il Consiglio ogni volta che sia ritenuto necessario. Le modalità di convocazione sono stabilite dallo stesso Consiglio con apposita deliberazione.

Articolo 8 **Doveri dei componenti del Consiglio Tributario**

I partecipanti alle riunioni del consiglio sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene a tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli istituzionali, fermo restando che la violazione del segreto d'ufficio espone a tutte le relative conseguenze di legge.

E' fatto obbligo ai partecipanti alle riunioni del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardino o che riguardino il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado, i soggetti con cui hanno rapporti di

lavoro, debito o credito. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

TITOLO III NORME FINALI

Articolo 9 *Norma finale*

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le vigenti disposizioni di legge, regolamentari e previste dallo Statuto Comunale.

Articolo 10 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.